**FERROVIE APPULO LUCANE**

**CORSO ITALIA N° 8**

**70123 BARI**

**CAPITOLATO SPECIALE DELLA GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - C.I.G. n. 5587379303**

**Art. 1. DEFINIZIONI**

Il presente documento costituisce il Capitolato d’Appalto, relativo alla fornitura biennale di gasolio da riscaldamento per il funzionamento di alcuni impianti termici degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare dell’ azienda FAL srl.

I seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

* Committente o Stazione Appaltante: indica “ FAL srl ”;
* Fornitore o Appaltatore: indica la persona giuridica assegnataria dell’ Appalto che pertantoprovvederà all’ esecuzione del Contratto;
* Appalto: indica la fornitura che dovrà essere eseguita;
* Contratto: indica il Contratto stipulato tra FAL s.r.l. ed il Fornitore.
* Responsabile del Procedimento: indica il soggetto a cui sono attribuiti i compiti previsti dall’ art. 5 comma 5 lett. C) e art. 10 del D. Lgs. 163/2006.

**Art. 2. OGGETTO DELL’ APPALTO**

L’appalto ha per oggetto tutto quanto necessario all’ effettuazione della fornitura biennale del combustibile per il riscaldamento e funzionamento degli impianti termici degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare dell’ azienda FAL srl.

**Art. 3. MODALITA’ DI GARA E PREZZO DI RIFERIMENTO**

Alla fornitura in questione si provvederà con gara d’appalto da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.

La fornitura sarà aggiudicata, in base al criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. A), del predetto D.Lgs. n. 163, a favore della ditta che avrà presentato il maggior sconto percentuale applicato al costo unitario del prodotto desunto dal prezzo ITALIA SIF-SIVA pubblicato settimanalmente sulla Staffetta Quotidiana Petrolifera, fonte Ministero dello Sviluppo Economico (www.staffettaonline.com)

Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo di oneri di trasporto e dello scarico presso le sedi di cui al successivo art. 4, qualunque sia la quantità richiesta.

**Art. 4. LUOGO ED ESECUZIONE DELL’ APPALTO**

L’esecuzione delle forniture di combustibile dovrà avvenire presso alcuni immobili facenti parte del patrimonio immobiliare dell’ azienda FAL srl e precisamente:

1. Uffici FAL di C.so Italia, 8 - BARI ;
2. Deposito FAL - BARI Scalo in I^ Traversa Cifarelli;
3. Deposito FAL Bari Scalo (ingresso Via Colletta per serbatoi officina meccanica e stazione Bari Scalo);
4. Deposito FAL di Serra Rifusa in C. da Sparacartuccesnc – MATERA;
5. Staz. PZ Inf. Scalo in Viale Marconi s.n. - POTENZA;
6. Deposito FAL di PZ in Via N. Vaccaro, 189 - POTENZA;

Le forniture dovranno essere eseguite secondo le leggi, i regolamenti vigenti, nonché le prescrizioni dell’ allegato A) al presente Capitolato.

**Art. 5. AMMONTARE DELL’APPALTO**

Il consumo di combustibile previsto è puramente indicativo e calcolato in base al fabbisogno medio annuo necessario alla Stazione Appaltante.

I carichi necessari saranno quindi richiesti durante il periodo contrattuale, in funzione delle effettive necessità.

**Art. 6. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, il fornitore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

**Art. 7. DURATA DELL’ APPALTO**

La durata dell’ appalto è fissata in mesi 24 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

**Art. 8. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI CONSEGNA**

La consegna del combustibile, franco i serbatoi del Committente, dovrà avvenire nelle quantità che di volta in volta saranno richieste, **entro le 48 ore** dall’ ordinazione a mezzo fax tramite foglio d’ordine dall’ ufficio acquistidel Committente. Il fornitore dovrà provvedere alle consegne del prodotto effettuando trasporti in modo conforme alla legge sia sotto il profilo delle norme fiscali che delle norme tecniche in ordine alla viabilità e alla sicurezza antincendio. Pertanto i mezzi dovranno possedere i requisiti necessari per le operazioni di trasporto, carico e scarico dei prodotti.

I rifornimenti dovranno essere accompagnati da regolare bolla di consegna per ogni singola cisterna. Per le operazioni di consegna dei prodotti in cisterna la ditta aggiudicataria dovrà provvedere con proprio personale all’ apertura dei pozzetti contenenti il passo d’uomo, alle operazioni di attracco fra autocisterne e passo d’uomo da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti, alla misurazione dei livelli di cisterna , alla chiusura perfetta del passo d’uomo e dei pozzetti.

**Art. 9. VERIFICHE DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA**

Le autobotti che consegneranno il prodotto dovranno essere munite di contalitri, ed il combustibile dovrà essere accompagnato da documento DAS e da cartellino contalitri.

Il Committente, per mezzo di proprio personale ed in contraddittorio con il consegnatario del prodotto, all’atto di ogni singola fornitura si riserva la facoltà di prelevare un campione di combustibile. Detto campione, sigillato in appositi contenitori, sarà analizzato per controllarne l’ esatta corrispondenza alle caratteristiche di cui all’ allegato A**)** del presente.

A prescindere da quanto ai commi precedenti, sarà comunque cura del Fornitore mettere in atto ad ogni singola fornitura e per ciascun immobile, il seguente comportamento:

**a)** misurare con l’ asta metrica di propria dotazione il livello esistente in cisterna;

**b)** rifornire la cisterna del quantitativo in ordine;

**c)** rimisurare il nuovo livello alla fine della fornitura;

**d)** annotare sulla bolla (o su altro documento da definire) i dati relativi ai punti a) e c).

Il Committente si riserva inoltre, in contraddittorio, di provvedere a spese del fornitore alla pesatura a campione delle autobotti, prima e dopo lo scarico.

**Art. 10. PAGAMENTI**

Il pagamento verrà effettuato decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell’ esecutore (DURC).

**Art. 11. PREZZI CONTRATTUALI – INVARIABILITA’**

Il corrispettivo comprende tutto quanto necessario per la completa e corretta effettuazione della fornitura oggetto dell’ Appalto. In deroga all’art. 1664 c.c. lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

**Art. 12. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L’ aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 490/94 e D.P.R. 252/98 e s.m.i.

**Art. 13. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE E ALTRI DANNI**

Il Fornitore è responsabile dell’ esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto e nel presente Capitolato . Il Fornitore sarà infatti ritenuto responsabile, relativamente alla fornitura oggetto del presente Capitolato d’ Appalto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura, si verificassero sversamenti di prodotto nel luogo di consegna causati dal personale del Fornitore, quest’ultimo sarà obbligato a procedere, a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del luogo di consegna. Qualora all’ atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico dell’ appaltatore.

**Art. 14. POLIZZE ASSICURATIVE**

Prima della sottoscrizione del contratto, il Fornitore deve stipulare o dimostrare di aver stipulato, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l' affidamento in oggetto e con l' estensione nel novero dei terzi di FAL s.r.l. e del Suo Personale per i seguenti massimali:

• R.C.T.: €. 5.000.000 unico per danni a cose, persone, animali;

• R.C.O.: €. 5.000.000 per evento e €. 2.000.000 per persona infortunata.

Detta polizza dovrà essere preventivamente accettata dal Committente ed esibita prima della stipulazione del contratto. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

**Art. 15. ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE**

Resta espressamente inteso che il Fornitore per l’ esecuzione delle prestazioni si avvarrà di propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito e assicurato.

**Art. 16. CONTRATTAZIONE APPLICABILE E NORMATIVA DI SICUREZZA**

Il Fornitore assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere generale e particolare, vigenti o che venissero emanate, nonché alle disposizioni particolari in vigore.

Al Fornitore verranno fornite dal Committente, secondo quanto indicato all’ Art. 26, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, le informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui è chiamato ad operare, fermo restante comunque l'obbligo, a carico dello stesso Fornitore, di prendere visione direttamente dei luoghi ove eseguire la fornitura e di richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in merito.

A tal fine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/’08, il Committente ha provveduto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), facente parte degli elaborati progettuali che faranno parte dei documenti contrattuali.

Il Fornitore provvederà comunque, ai sensi delle citate norme (Legge n. 123/’07 e D.Lgs. 09/04/2008, n.81), alla propria valutazione dei rischi inerenti la fornitura prevista in contratto, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori.

L’appaltatore predisporrà altresì tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali, necessari ed opportuni, ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l' incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Si sottolinea in particolare che tutto il personale impiegato nella fornitura oggetto del presente affidamento dovrà essere dotato di ogni strumento o indumento, nonché di tesserino di riconoscimento proprio secondo quanto previsto dalle normative vigenti, sulla base delle esigenze e della tipologia dei servizi, prestazioni ed interventi da svolgere.

Il Fornitore dovrà notificare immediatamente al Committente, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione degli interventi e/o lavori, di cui sia responsabile, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del fornitore e degli eventuali subaffidatari, e/o causato danni a persone e/o cose. Il Committente, fermi restanti i rispettivi ambiti di responsabilità e senza assumersi di conseguenza alcuna responsabilità al riguardo, si riserva il diritto di condurre una indagine indipendente sulle cause dell'avvenuto incidente/infortunio, sia direttamente, sia tramite Enti preposti a tale compito o tramite Terzi.

Durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento assumendo a suo carico i relativi oneri e sollevando il Committente da eventuali inosservanze. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’ esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni CCNL stipulato per la categoria. Il Fornitore si obbliga ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del Contratto.

**Art. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa accettato ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.lgs. 163/2006.

**Art. 18. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

**Art. 19. PENALI**

Il Committente, a seguito delle inadempienze di seguito riportate, procederà ad inviare una comunicazione via fax al Fornitore relativa all’ applicazione delle penali.

Per il ritardato adempimento dell’ obbligazione assunta dal fornitore e cioè in caso di ritardo della consegna dei singoli quantitativi di combustibile richiesto, il Rup applicherà una penale in misura giornaliera pari all’1‰ sull’ importo del quantitativo di combustibile da riscaldamento fornito in ritardo. Qualora il ritardo nella fornitura superi i 5 (cinque) giorni, il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora dalla campionatura della fornitura risulti che la

stessa non sia conforme rispetto a quanto previsto dall’ allegato A), ovvero, la quantità di fornitura consegnata sia inferiore rispetto a quella indicata nella bolla, il Committente potrà applicare le disposizioni di cui agli artt. 145 e 146 con le modalità attuative del DPR n. 207/2010.

**Art. 20. FORZA MAGGIORE**

Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’ esecuzione del Contratto. Tutti i danni subiti dal Fornitore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Fornitore, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti del Committente. Non saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte del Fornitore; ritardi da parte del Fornitore nell’ approvvigionamento di materiali e/o servizi; scioperi limitati ai dipendenti del Fornitore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti del Fornitore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria. Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’ evento dalla Parte colpita all’ altra Parte, con l’ indicazione della durata dell’ evento. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 2 (due) giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento delle attività o per la risoluzione del Contratto. Nel caso di persistenza dell’ evento per oltre i 10 (dieci) giorni, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’ Art. 1456 c.c.(penali risoluzione). Resta sin d’ ora stabilito che il Fornitore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti al Committente a causa dell’ evento/i di forza maggiore.

**Art. 21. RECESSO**

Il Committente potrà recedere dal Contratto in qualunque momento mediante semplice comunicazione scritta. In tal caso, esso sarà tenuto al pagamento della fornitura già effettuata dal Fornitore, con esclusione del mancato guadagno. Il recesso si verifica automaticamente nel momento in cui perviene al domicilio del Fornitore la lettera raccomandata con la quale il Committente esprime la propria volontà di recedere dalContratto.

**Art. 22. SPESE A CARICO DEL FORNITORE**

La registrazione del contratto d’ appalto , sarà a carico esclusivo del Fornitore, così come i relativi allegati e tutti gli oneri e le spese conseguenti, compresi quelli relativi alla bollatura di tutti gli atti.

**Art. 23. RISERVATEZZA**

Tutti i documenti prodotti nell’ esecuzione del Contratto saranno di proprietà del Committente; il Fornitore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’ oggetto del Contratto, qualsiasi informazione che non fosse stata resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall’ esecuzione della Fornitura.

Il Fornitore potrà citare nelle proprie referenze la fornitura svolta per il Committente, eventualmente illustrandola con gli elaborati opportuni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, il Fornitore sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere, sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre ed inerente il Contratto, il benestare preliminare.

**Art. 24. CONTROVERSIE**

In caso di inadempienze gravi, inadempimento e ripetuti ritardi nelle forniture, frode, perdita dei requisiti di capacità ed affidabilità previste dalla legge in materia di appalti, mancata osservanza dei patti contrattuali e del presente Capitolato Speciale, il Committente si riserva la facoltà, previa contestazione della violazione alla Ditta, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone comunicazione con lettera

raccomandata a/r. E’ esclusa la competenza arbitrale e pertanto ogni eventuale controversia inerente e conseguente alla fornitura di cui al presente capitolato, ove si riscontrasse l’ impossibilità di un bonario componimento, sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari.

**Allegato A):**

**il prodotto fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche: conformità alla norma italiana UNI –CTI 6579;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICHE** | **UNITA’ DI MISURA** | **VALORE** | | **METODO** |
| **min** | **max** |
| Aspetto |  | Limpido | | Visivo |
| Colore |  | rosso | | UNICHIM 1664 |
| Densità a 15°C | Kg/m3 | 815 | 865 | EN ISO 3675:1998 |
| Potere calorifico inferiore | Kcal/kg | 10000 |  | BS 2869 |
| Distillazione: |  |  |  | EN ISO 3405:2000 |
| Evaporato a 150°C | % (v/v) |  | 2 |  |
| Evaporato a 250°C | % (v/v) |  | <65 |  |
| Evaporato a 350°C | % (v/v) | 85 |  |  |
| Punto infiammabilità P.M. | °C | >55 |  | EN ISO 2719:2002 |
| Viscosità a 40°C | mm2/s | 2,0 | 7,4 | EN ISO 3104:1996 |
| C.F.P.P. | °C |  | -3 | EN 116:1997 |
| Punto scorrimento | °C |  | -9 | EN ISO 3016:1994 |
| Zolfo totale | % (m/m) |  | 0,20 | EN ISO 8754:2003 |